



**ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI PARRUCCHERIA E TRUCCO,
PER IL NOLEGGIO DI PARRUCHE E POSTICCI E PER LA
FORNITURA DI MATERIALE PER TRUCCO E STRUCCO**

CIG 64440155D3D

CAPITOLATO DI APPALTO



Roma 23 MARZO 2016

Art. 1

Amministrazione aggiudicatrice, norme generali applicabili

Amministrazione aggiudicatrice è la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, con sede in Piazza Beniamino Gigli 7 - 00184 Roma.

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma e l'impresa o il diverso soggetto di cui all'art.34, c.1, del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'appalto in epigrafe.

L'appalto è regolato dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale e relativi allegati nonché dalle disposizioni per legge applicabili ed in particolare:

- dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i.;
- dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.;
- dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
- dal Codice Civile e dalle altre norme applicabili per le parti non regolate dagli atti normativi sopra richiamati.

Art. 2

Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la definizione di un accordo quadro, con un solo operatore per la fornitura dei sottoelencati servizi:

1. la fornitura del servizio di parruccheria e trucco per i componenti dei complessi artistici della Fondazione, delle compagnie di canto e per le altre figure artistiche impegnate in palcoscenico per la realizzazione degli spettacoli;
2. la fornitura in noleggio di parrucche di repertorio e posticci, in base alle richieste della Fondazione;
3. la fornitura in noleggio di parrucche di nuova realizzazione, in base alle richieste della Fondazione;
4. la fornitura del materiale necessario al trucco e allo strucco delle figure artistiche coinvolte nella realizzazione dello spettacolo.

Art. 3

Durata, ammontare dell'appalto e corrispettivi

Il contratto avrà la durata di 48 mesi, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, per l'intera durata contrattuale, è di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) oltre IVA, di cui € 10.800,00 (diecimilaottocento/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PARRUCCHERIA E TRUCCO
CIG 6640155D3D

CAPITOLATO D'APPALTO

L'importo complessivo sarà ripartito tra le varie tipologie di servizio richieste sulla base delle tariffe offerte dall'Aggiudicataria in sede di gara

L'importo contrattuale massimo presunto si intende fisso e invariabile nel corso di validità del contratto, al raggiungimento dell'importo previsto, l'appalto si riterrà comunque concluso, anche se in anticipo rispetto alla durata contrattuale prevista.

I singoli prezzi che dovranno essere praticati, all'interno dell'ammontare complessivo del contratto, saranno quelli indicati dall'aggiudicatario nell'allegato B – Offerta Economica.

Art. 4 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata, a norma dell'art. 83 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzi unitari.

L'offerta è valutata secondo i seguenti criteri e punteggi:

	punti
A) <u>OFFERTA TECNICA</u>, valutata secondo i seguenti parametri:	60
1) tipologie e caratteristiche tecnico-qualitative della struttura aziendale: max. 30 punti.	
2) piano operativo di lavoro: max. 20 punti.	
3) Ulteriori elementi migliorativi per la qualificazione dell'offerta, i quali siano riconosciuti utili e fruibili da parte della Fondazione: max. 10 punti.	
B) <u>OFFERTA ECONOMICA</u>	40
<i>Totale (offerta tecnica + economica)</i>	100

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito come segue:

- a) il punteggio economico massimo attribuibile è di 40 punti, ed è pari alla somma dei punteggi massimi relativi a ciascuna delle tipologie di servizio da fornire (Allegato B – Offerta Economica);
- b) al prezzo più basso per ciascuna tipologia di servizio, verrà assegnato il punteggio massimo corrispondentemente;
- c) in caso di mancata indicazione del prezzo, per una tipologia di servizio, il punteggio relativo attribuito sarà pari a 0;
- d) a ciascuna offerta, per singola tipologia di servizio, con prezzo diverso da quello più basso, verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula, arrotondando il punteggio alla terza cifra decimale:

$$PE = \frac{PE_{max} \times P_{min}}{P}$$

dove:

PE = Punteggio attribuito al concorrente

PE_{max} = Punteggio massimo

P_{min} = Prezzo più basso;

P = Prezzo offerto

La somma di tutti i punteggi attribuiti al singolo concorrente, per ogni tipologia di servizio, costituirà il punteggio economico del concorrente medesimo.

Art. 5

Esecuzione e modalità di espletamento dei servizi

L'impresa Aggiudicataria assume la gestione dei servizi, garantendone la regolare esecuzione, valutata sulla base di quanto specificato nel presente capitolato e in sede di offerta. L'impresa Aggiudicataria, nella fase operativa, agirà in piena autonomia e sarà pertanto responsabile di ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicataria dovrà impegnarsi, per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto, a mantenere attiva una sede operativa nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

5.1 Servizio di parruccheria e trucco

Il servizio di parruccheria e trucco, per i componenti dei complessi artistici della Fondazione, delle compagnie di canto e per le altre figure artistiche impegnate in palcoscenico per la realizzazione degli spettacoli, dovrà essere fornito dall'Aggiudicataria con rigorosa e sollecita attenzione alle richieste della Fondazione, in funzione e nel rispetto delle necessità e indicazioni di ordine estetico, artistico e di materiali, espresse dal regista e dal costumista dello spettacolo e preventivamente concordate e autorizzate dalla Direzione Allestimenti Scenici, per le prove antepiano, le prove ante generali, le prove generali e gli spettacoli, garantendo l'organico richiesto dalla Fondazione per ogni produzione.

L'Aggiudicataria dovrà assicurare la presenza degli operatori richiesti dalla Fondazione nei giorni e secondo gli orari indicati dalla Fondazione. A fronte di tale servizio, la Fondazione corrisponderà all'Aggiudicataria l'importo forfettario onnicomprensivo, relativo alle prestazioni delle singole unità impegnate, offerto in sede di gara.

Su richiesta della Direzione degli Allestimenti Scenici, il servizio potrà eccezionalmente estendersi ad altre prove e prevedere altresì apposite sedute per la prova del trucco e delle parrucche a tutti gli artisti componenti il cast.

A carico della ditta appaltatrice saranno tutte le spese relative agli acquisti di materiali ed attrezzature necessari e connessi al perfetto espletamento del servizio svolto a regola d'arte.

Tutto il personale impiegato dovrà essere corredato, durante gli orari di servizio per le prove sopra indicate e degli spettacoli, di una divisa recante la scritta "Parrucchiere" o "Truccatore" completa di nominativo.

Il servizio fornito dovrà rispettare quanto segue.

- a) La distribuzione nei camerini del materiale di parruccheria dei vari settori componenti lo spettacolo: artisti, coro, figuranti, mimi, ballo o altri eventuali partecipanti allo spettacolo se richiesti dalla Fondazione e dal regista;
- b) L'adattamento di pettinature, barbe, baffi, basette ecc. propri dell'artista e l'applicazione di parrucche, barba, baffi, basette, posticci, calotte su ogni singola componente artistica dello spettacolo destinata ad entrare in scena; si richiede il lavoro eseguito a regola d'arte in ogni sua parte;
- c) Il trucco, eseguito su ogni singolo artista e sulle altre masse artistiche componenti dello spettacolo (coro, mimi, figuranti, ballo o altri), dovrà essere eseguito a regola d'arte e realizzato con fedele precisione seguendo le indicazioni del regista o del costumista dello spettacolo, preventivamente concordate con la Direzione Allestimenti Scenici.
- d) L'aggiudicatario è tenuto al termine di ogni spettacolo a struccare artisti, coro, figuranti, mimi, ballo od altri, ed a ritirare il materiale di parruccheria noleggiato.
- e) Ogni tipo di materiale richiesto ed impiegato per il trucco e lo strucco di ogni spettacolo dovrà rispettare le caratteristiche previste nell'offerta tecnica dell'Aggiudicataria.
- f) Il servizio dovrà essere svolto in base agli orari indicati dall'ordine del giorno e sulla base delle indicazioni di carattere artistico che vengono fornite dalla Direzione Allestimenti Scenici.

5.2 Fornitura in noleggio di parrucche di repertorio e posticci

La fornitura in noleggio di parrucche e posticci, in base alle specifiche richieste della Fondazione, dovrà essere garantita dall'Aggiudicataria per le prove antepiano, le prove ante generali, le prove generali e gli spettacoli. L'Aggiudicataria dovrà garantire la corretta ed efficace manutenzione di quanto fornito a noleggio: parrucche, barbe, baffi, basette, posticci, calotte e di ogni altro attributo, garantendone altresì la conservazione delle caratteristiche estetiche e della qualità iniziale per ogni rappresentazione e replica, assicurando gli stessi standard qualitativi dei manufatti per tutto il periodo di noleggio.

La Fondazione corrisponderà all'Aggiudicataria i prezzi, comprensivi di ogni costo relativo alla suddetta cura e manutenzione del materiale noleggiato durante il ciclo di rappresentazioni; stabiliti, per singola produzione, nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri relativi al trasporto dei materiali noleggiati.

5.3 Fornitura in noleggio di parrucche di nuova realizzazione

Nel caso si rendesse necessaria la fornitura in noleggio di parrucche di nuova realizzazione, la Fondazione provvederà di volta in volta a richiedere all'Aggiudicataria uno specifico ed analitico preventivo di spesa.

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri relativi al trasporto dei materiali noleggiati.

5.4 Fornitura del materiale necessario al trucco e allo strucco

La fornitura del materiale necessario al trucco e allo strucco delle figure artistiche coinvolte nella realizzazione dello spettacolo, sarà assicurata dall'Aggiudicataria mediante l'impiego di materiale cosmetico di elevati standard qualitativi. La Fondazione corrisponderà all'Aggiudicataria i relativi corrispettivi a consuntivo, per i materiali di comune utilizzo, a fronte di un'apposita documentazione di fine lavoro, documentata in ogni sua parte con l'elenco della quantità e della tipologia del materiale utilizzato per ogni produzione.

Nel caso di utilizzo di prodotti particolari, la Fondazione provvederà di volta in volta a richiedere all'Aggiudicataria uno specifico ed analitico preventivo di spesa.

La Fondazione si riserva, qualora dovessero intervenire eventuali contratti di sponsorizzazione da parte di qualificati operatori del settore, di fornire direttamente all'Aggiudicataria i materiali di trucco e strucco (o parte di essi) necessari per l'espletamento del servizio. L'Aggiudicataria non potrà pretendere, in tal caso, nessun tipo di indennizzo per l'utilizzo dei suddetti materiali al posto dei propri.

5.5 Ulteriori disposizioni

Per la fornitura di tutti i servizi da parte dell'impresa Aggiudicataria, verrà emesso uno specifico Buono d'ordine, di cui al successivo art. 6, dal Direzione Allestimenti Scenici della Fondazione, inviato via posta elettronica, all'indirizzo previamente comunicato dall'impresa Aggiudicataria.

L'impresa è tenuta ad eseguire i servizi richiesti secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Servizio richiedente entro il termine assegnato nel relativo ordinativo. I servizi oggetto di appalto dovranno poter essere effettuati in qualsiasi giorno dell'anno, sia feriale che festivo, in orari diurni e notturni.

Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro sono convenute con la Fondazione. A questo fine, la Fondazione può richiedere all'impresa Aggiudicataria, di effettuare riunioni operative finalizzate all'ottimizzazione del servizio

L'Aggiudicataria dovrà provvedere in proprio alla custodia e alla manutenzione di tutto il materiale noleggiato.

La Fondazione mette a disposizione dell'Aggiudicataria, un locale per le attività strettamente funzionali e connesse all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto. La planimetria del suddetto locale è allegata a presente capitolato.

I consumi di energia elettrica e le utenze telefoniche ad uso del suddetto locale saranno inoltre a totale carico dell'Aggiudicataria, così come le spese di pulizia dello stesso.

Art. 6
Buoni d'Ordine

La Fondazione, commissionerà di volta in volta i servizi necessari, mediante specifico Buono d'Ordine, nel quale saranno specificate la tipologia del servizio richiesto, le quantità, il prezzo (IVA esclusa), determinato in base ai prezzi offerti in fase di gara, la data del servizio, unitamente ad ogni altra indicazione utile.

In caso di richiesta di forniture non previste dal listino contrattuale, previa richiesta di regolare preventivo, verrà inviato, a cura dell'Ufficio Acquisti della Fondazione, il relativo Ordine di Acquisto.

Al fine di permettere, alle strutture richiedenti della Fondazione, la corretta redazione dei B.O.A. o degli eventuali ordini di Acquisto, l'Aggiudicataria dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per un'attenta valutazione delle esigenze artistiche rappresentate dal regista e/o dal costumista, al fine della corretta individuazione e quantificazione dei servizi oggetto delle singole forniture.

E' vietato nel modo più assoluto, all'Aggiudicataria, di dar corso a richieste di forniture non formulate nei modi innanzi stabiliti. L'Impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di fornitura, rilevandone le esatte caratteristiche ed i quantitativi, segnalando al richiedente le eventuali discordanze e assumendosi la completa responsabilità per i conseguenti inconvenienti, di qualsiasi genere, derivanti da ritardato o mancato controllo.

Art. 7
Verifiche periodiche di conformità

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 300 e 301 del DPR 207/10, è incaricato di verificare costantemente la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa Aggiudicataria ed il rispetto di tutti i dispositivi e procedure previste dal presente contratto.

Il DEC provvederà alle verifiche di conformità in corso di esecuzione, previste dall'art. 317 del DPR 207/10,

I verbali relativi alle verifiche di conformità, effettuate dal direttore dell'esecuzione del contratto con cadenza mensile, unitamente ai relativi certificati, dovranno essere trasmessi mensilmente al RUP, per l'autorizzazione al pagamento

I verbali relativi alle verifiche di conformità, effettuate dal DEC con cadenza mensile, dovranno essere trasmessi al RUP, per l'autorizzazione al pagamento.

Nel caso di impiego di fattori produttivi (personale, e materiali) in misura e/o tipologia superiori rispetto a quelli preventivamente concordati con la Fondazione, nessun compenso aggiuntivo è riconosciuto all'impresa Aggiudicataria.

Articolo 8 Cauzione definitiva

L'appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi e secondo le modalità dell'art. 113 del d.lgs. 163/06. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000", come stabilito dal combinato disposto degli artt. 75, comma 7, e 113, comma 1, del Codice. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario, dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTT la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale definitivo sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Fondazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di **autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).**

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PARRUCCHERIA E TRUCCO
CIG 6640155D3D

CAPITOLATO D'APPALTO

La garanzia fideiussoria costituita dall'Aggiudicataria, secondo le modalità di cui al citato articolo, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato alla scadenza del contratto.

Articolo 9 **Obblighi dell'Aggiudicataria**

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono eseguiti dall'impresa Aggiudicataria con la massima diligenza.

L'impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità. Inoltre, essa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dalla Stazione Appaltante o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'impresa Aggiudicataria i seguenti obblighi:

- 1) l'adozione, nella esecuzione dell'appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette servizi resi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa Aggiudicataria, restandone del tutto esonerata la Fondazione. Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'impresa Aggiudicataria, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi alle prescrizioni antinfortunistiche previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- 2) il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso d'appalto, a persone o a cose
- 3) l'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

E' fatto altresì obbligo all'impresa Aggiudicataria di:

- 4) uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08, e all'osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, restando la Fondazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante l'esecuzione dell'appalto;
- 5) osservare e far osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- 6) porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la perfetta realizzazione dell'appalto, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Fondazione, qualora insorgessero motivi di indisponibilità, ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all'esecuzione del servizio;
- 7) comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;

- 8) l'accettazione del D.U.V.R.I., il quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'impresa Aggiudicataria.

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga inoltre ad applicare verso i propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperativa), impiegati nella prestazione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e CCNL, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro.

Qualora l'impresa non risulti in regola con tali obblighi, potrà essere operata una ritenuta fino al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata solo dopo che le inadempienze siano state sanate.

Art. 10

Responsabilità per infortuni e danni

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno arrecato all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori della stessa, e ai terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di

diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 **Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni**

L'impresa è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- a) a redigere di concerto con la Fondazione e, previo sopralluogo congiunto, il verbale di cooperazione e coordinamento dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze;
- b) a predisporre specifico Documento di Valutazione dei rischi (Piano di sicurezza) ai sensi dell'art. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Documento redatto a conclusione della valutazione dovrà contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

L'impresa è tenuta inoltre:

- a) ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- b) a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- c) ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- d) a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

La Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

L'impresa Aggiudicataria è responsabile, nei confronti della Fondazione, di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione, dei propri dipendenti o di terzi, la Fondazione potrà pretendere la sostituzione del personale dell'impresa Aggiudicataria, ritenuto per tali motivi non idoneo a suo insindacabile giudizio.

Art. 12 Subappalto

Non è consentito nessun tipo di subappalto.

Articolo 13 Inadempienze e penalità

Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato.

Nel caso sia stata riscontrata un'inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicataria (anche a mezzo mail o fax), assegnando alla stessa un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per provvedere.

Il mancato adempimento da parte dell'Aggiudicataria, nel termine sopra indicato, comporterà automaticamente l'applicazione di una penale stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare presunto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga il 10 % dell'importo presuntivo del contratto, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualunque titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penalità contrattuali verrà addebitato sui corrispettivi maturati dall'Aggiudicataria relativi alle forniture oggetto del presente appalto, fermo per la Stazione Appaltante l'esercizio dei diritti derivanti dalla cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali, non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 14

Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso.

Salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle forniture richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- h) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso la Fondazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata .

Ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 15

Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una **ditta individuale**, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un **Raggruppamento di Imprese**, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore, la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto, secondo le modalità descritte al precedente art. 14

Articolo 16
Fatturazione, pagamenti e rimesse
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei servizi effettuati con cadenza mensile. L'Aggiudicataria emetterà la fattura, per i servizi effettuati nel mese di competenza, dopo aver ricevuto l'autorizzazione al pagamento emessa dal RUP, a seguito delle verifiche di conformità previste dal precedente art. 7.

Nella fattura dovranno essere indicati, con i relativi importi, i numeri dei B.O.A, emessi dalla Fondazione a fronte dei singoli servizi richiesti nel mese di competenza, gli estremi del contratto ed il n° di **CIG6640155D3D**.

Per quanto riguarda i servizi eventualmente richiesti, extra contratto, dall'Ufficio Acquisti della Fondazione, mediante Ordinativo di Acquisto, questi dovranno essere fatturati a parte emettendo una singola fattura per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico.

Codice Univoco ufficio: W799X4
Nome dell'ufficio: FATT_FORNIT:
Cod. fiscale.: 00448590588
Partita Iva: 00896251006
Indice PA ftdor

Per ulteriori informazioni relative alla fatturazione elettronica si invita a consultare il sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse secondo le modalità sopra esposte, con mandato di pagamento a favore dell'Aggiudicataria, previa acquisizione del DURC da parte della Fondazione.

L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.
In caso di mancato rispetto da parte dell'Aggiudicataria degli obblighi di cui al precedente comma, il contratto sarà risolto di diritto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. e/o dell'art. 3, comma 9-bis, del citato art. 3 L. n° 136/2010 e successive modifiche.

Articolo 17
Invariabilità dei prezzi

La resa dei servizi sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione.

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PARRUCCHERIA E TRUCCO
CIG 6640155D3D

CAPITOLATO D'APPALTO

Nei suddetti prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art. 3 del presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

**Articolo 18
Divieto di cessione del contratto e del credito**

All'Aggiudicataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di appalto e i crediti da esso derivanti.

**Articolo 19
Tutela e protezione di dati**

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicataria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali di cui verranno in possesso in ragione del presente appalto.

**Articolo 20
Spese Contrattuali**

Tutte le spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto e conseguenti, sono a totale carico dell'Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Responsabile della Funzione Gare
Roberto Sabatini

